



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2025 – 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 32

Del 23 Settembre 2025

COPPA ITALIA DI CALCIO A 5

COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

1. RISULTATI GARE DEL 20 SETTEMBRE 2025

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
Torremaggiore C5	- Aesernia Fraterna	7 - 0

GIRONE B - 3 Giornata - A		
Montagano	- Arcadia Termoli Calcio A5	1 - 5

GIRONE C - 3 Giornata - A		
Chaminade Campobasso	- Dv Venafrò Calcio A 5	4 - 4 D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 1 Giornata - R		
Venafrò F.C.	- Real Cercemaggiore	8 - 6

2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti, Antonio Persichillo, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A., O.A. Emiliano Di Niro, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

GARE DEL 20/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 20/ 9/2025 CHAMINADE CAMPOBASSO - DV VENAFRO CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo Territoriale,

preso atto di quanto stabilito dalla FIGC e dalla LND in merito all'abbreviazione dei termini procedurali innanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzati dai Comitati Regionali della LND per la stagione sportiva 2025/2026 (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC n. 47/A e Comunicato Ufficiale LND n. 77 pubblicati entrambi in data 31.07.2025);

considerato preliminarmente che:

- la società Dv Venafrò Calcio a 5 ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla richiamata normativa federale vigente in materia di abbreviazione dei termini procedurali;
- la società Chaminade Campobasso non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito;

letto il reclamo rileva che la società Dv Venafrò Calcio a 5 chiede l'applicazione ai danni della società Chaminade Campobasso della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 6-0 o in subordine la ripetizione della gara in epigrafe per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, un calciatore con la maglia n. 11, calciatore non presente nella lista dei calciatori consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara. A supporto della propria tesi la società reclamante ha allegato al ricorso brevi, ma eloquenti filmati attestanti la presenza in campo del calciatore n. 11.

letto il referto arbitrale, fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio ai sensi del comma 1, dell'art. 61 CGS e che fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince come durante la fase di riconoscimento pre-gara dei calciatori della società Chaminade Campobasso, gli arbitri procedevano al rituale riconoscimento dei calciatori della società Chaminade Campobasso ed in particolare del calciatore PIETRANGELO Matteo riconosciuto mediante un valido documento di identità e anche per personale conoscenza avendolo arbitrato più volte in passato. Gli arbitri, però, notavano che lo stesso calciatore indossava una maglia con il n. 11 anziché quella con il n. 5, come riportato in distinta e invitavano il calciatore ad indossare la maglia con il numero giusto. Soltanto a fine gara, gli arbitri si accorgevano che il calciatore Pietrangelo non aveva cambiato la maglia, ma, comunque, confermavano che il calciatore che aveva partecipato all'incontro seppur con la maglia n. 11 era effettivamente Pietrangelo Matteo.

Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Dv Venafrò Calcio a 5, non è fondato e pertanto deve essere respinto. Nel proprio referto, l'arbitro n. 1 ha dettagliatamente riportato di aver provveduto agli adempimenti pre-gara relativi alla società Chaminade Campobasso, controllando dapprima la corrispondenza dei dati dei documenti di identificazione con quelli trascritti nell'elenco di gara e, successivamente, identificando i calciatori in uno dei modi previsti dal regolamento. Ha riportato inoltre di aver invitato il calciatore Pietrangelo Matteo ad indossare la maglia con il n. 5 indicata nella distinta di gara, anziché la n. 11. È però doveroso precisare che, anche in presenza di un caso di discrepanza sulla numerazione, non si può automaticamente ritenere che tale irregolarità infici il regolare svolgimento della gara. Infatti, se è vero che spettava alla reclamata, secondo la chiara dizione dell'art. 61.3 delle N.O.I.F., provvedere alla trascrizione della variazione del numero di maglia dal n. 5 al n. 11 riportandola anche sulle altre copie dell'elenco di gara, spetta al G.S.T. stabilire, in concreto, se l'irregolarità formale abbia anche alterato il regolare svolgimento dell'incontro, applicando la più grave sanzione della perdita della gara. Al riguardo, altra e ben più autorevole giurisprudenza ha statuito che le irregolarità formali, seppur sussistenti, possono avere conseguenze disciplinari, ma non possono viziare il

risultato della gara a meno che all'irregolarità non si accompagni la dimostrazione dello scambio di persona ovvero di partecipazione alla gara di un giocatore diverso da quello indicato in distinta (cfr. C.A.F. C.U. nr. 30/C del 23/03/1984). Nel caso di specie, il calciatore Pietrangelo é stato regolarmente identificato dall'arbitro all'atto dell'appello e, dagli accertamenti espletati, è risultato regolarmente tesserato per la società Chaminade Campobasso; ne consegue che aveva pieno titolo a partecipare all'incontro.

Per tutti questi motivi

D E C I D E

- di respingere il reclamo così come proposto dalla società Dv Venafro Calcio a 5;
- di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il punteggio

Chaminade Campobasso – Dv Venafro Calcio a 5 4 – 4;

- di comminare alla società Chaminade Campobasso l'ammenda di Euro 100 per errata compilazione della distinta di gara;
- di inibire il dirigente firmatario della lista dei calciatori consegnata all'arbitro MARINO Antonio (Chaminade Campobasso) fino a tutto il 30 settembre 2025.

Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati, per quanto in atti.

Il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48 CGS sarà addebitato sul conto campionato della società reclamante giacente presso il CR Molise.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 100,00 CHAMINADE CAMPOBASSO

(vedasi decisione GST).

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 30/ 9/2025

Marino Antonio (Chaminade Campobasso) (Vedasi decisione GST).

I AMMONIZIONE DIFFIDA

Marro Michele (Chaminade Campobasso)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Petrella Simone (Chaminade Campobasso) Tortola Jhonny (Dv Venafro Calcio A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

Ciafardini Enrico	(Chaminade Campobasso)	Pappalardi Valentino	(Chaminade Campobasso)
Vaino Maurizio	(Chaminade Campobasso)	Cambio Francesco	(Dv Venafro Calcio A 5)
Di Tata Mirko	(Dv Venafro Calcio A 5)	Passarelli Cristian	(Dv Venafro Calcio A 5)
Galante Mirko	(Montagano)	Iacovino Alessandro	(Montagano)
Discenza Simone	(Venafro F.C.)		

3. CLASSIFICHE FINALI PRIMA FASE COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
POL.D. TORREMAGGIORE C5	6	2	2	0	0	13	3	10	0
MONTAQUILA CALCIO A5	3	2	1	0	1	11	8	3	0
A.S.D. AESERNIA FRATERNA	0	2	0	0	2	2	15	-13	0

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. ARCADIA TERMOLI CALCIO A5	6	2	2	0	0	10	2	8	0
A.S.D. SPORTING VENAFRO	3	2	1	0	1	8	8	0	0
G.S.D. MONTAGANO	0	2	0	0	2	4	12	-8	0

GIRONE C

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
POL. CHAMINADE CAMPOBASSO	4	2	1	1	0	30	7	23	0
ASD DV VENAFRO CALCIO A 5	4	2	1	1	0	21	5	16	0
A.S.D. LETINO	0	2	0	0	2	4	43	-39	0

GIRONE D

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. VENAFRO F.C.	6	2	2	0	0	13	10	3	0
ASD REAL CERCEMAGGIORE	0	2	0	0	2	10	13	-3	0

4. SORTEGGIO ABBINAMENTI E ORDINE DISPUTA GARE DI SEMIFINALE

Le società POL.D. TORREMAGGIORE C5, ASD ARCADIA TERMOLI CALCIO A 5, POL. CHAMINADE CAMPOBASSO, ASD VENAFRO FC, qualificate al turno successivo sono invitate a presenziare al sorteggio utile alla definizione degli abbinamenti e dell'ordine di disputa delle gare di semifinale che si terrà Mercoledì 01 Ottobre alle ore 17.30 presso la sede del CR Molise a Ripalimosani.

Comunicato Ufficiale n. 32 della stagione sportiva 2025/2026
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Martedì 23 Settembre 2025

Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)